

REGOLAMENTO DELL'AVVOCATURA COMUNALE

Art.1

Istituzione Avvocatura

E' formalmente istituita presso il Comune di Corigliano Calabro "l'Avvocatura Comunale", che provvede alla tutela legale dei diritti e degli interessi del Comune secondo le norme contenute nel presente regolamento.

L'Avvocato che ne fa parte deve essere iscritto all'Albo Speciale di cui all'art. 3, comma 4 del R.D.L. 27 11.1933 n° 1578, convertito con legge N° 36/34.

Il servizio è dotato dell'autonomia caratterizzante la professione forense.

Art. 2

Compiti e funzioni

1. L'Avvocatura Comunale :

· rappresenta e assiste in giudizio il Comune nelle cause, sia attive che passive, in materia civile, amministrativa e tributaria, instaurate avanti ai competenti organi di giurisdizione;

· cura tutti gli aspetti legali in cui è coinvolto l'ente;

· esprime pareri non vincolanti, in merito alla promozione, abbandono, rinuncia o transazione dei giudizi;

· predispone transazioni giudiziali e stragiudiziali, in accordo con i Servizi interessati o esprime pareri, non vincolanti, sui medesimi atti redatti da altri Servizi;

· svolge ogni altra attività di carattere stragiudiziale, in particolare consulenza legale agli Organi Istituzionali e direzionali dell'ente con la formulazione di parere legali a carattere non vincolante per i destinatari;

· esprime pareri e propone provvedimenti in relazione a fatti che possono provocare una lite;

· al di fuori dai casi in cui la responsabilità dell'Amministrazione è coperta da garanzia assicurativa, l'Avvocatura procede, ove possibile ed opportuno, ad una definizione bonaria delle controversie ed al recupero delle somme eventualmente dovute all'Amministrazione (transazione, recupero dei crediti per i quali non è attivabile il procedimento di ingiunzione fiscale, istanza di ammissione al passivo dei fallimenti).

2. L'Avvocato dell'Avvocatura esercita le sue funzioni innanzi alle autorità giudiziarie, secondo le regole proprie della rappresentanza in giudizio.

3. L'Avvocatura comunale provvede alla tutela dei diritti e degli interessi dell'Amministrazione comunale secondo le norme di legge e secondo quelle contenute nel presente regolamento.

4. Spetta all'Avvocatura comunale la tutela dei diritti e degli interessi del Comune di Corigliano Calabro attraverso la rappresentanza, il patrocinio, l'assistenza e la difesa in giudizio nelle controversie civili, amministrative e tributarie in cui è parte l'Amministrazione.

5. Il Sindaco esercita la rappresentanza legale in giudizio, salvo quanto diversamente stabilito dallo Statuto comunale.

6. Il Sindaco rappresenta l'Amministrazione nei giudizi di cui sopra e conferisce il relativo mandato al legale dell'Avvocatura comunale, previa consultazione dello stesso.

7. L'Avvocato dell'Avvocatura potrà essere affiancato da uno o più avvocati liberi professionisti, specialisti nel settore o docenti universitari, nei seguenti casi :

· cause di particolare complessità;

· casi che necessitano di particolare specializzazione non presente all'interno dell'ufficio;

· casi in cui gli avvocati presenti presso l'Avvocatura non intendano accettare incarichi che sappiano di non poter svolgere con adeguata competenza conformemente a quanto consentito dall'art 12 del Codice deontologico forense

· eccessivo carico di lavoro tale da rendere difficoltosa la gestione della pratica;

· altre situazioni di carattere eccezionale.

8. Con deliberazione verranno designati, quando necessario, altresì gli avvocati esterni codifensori anche e non solo nell'ipotesi in cui la vertenza sia o debba essere radicata presso uffici giudiziari situati in un foro diverso da quello di Rossano

9. L'ufficio protocollo competente a ricevere la notifica degli atti giudiziari, provvede a trasmettere l'originale agli uffici dell'Avvocatura entro lo stesso giorno di ricevimento dello stesso.

Art.3

L'inquadramento professionale e il trattamento economico degli Avvocati dell'Avvocatura comunale sono disciplinati dalle norme contrattuali collettive vigenti.

Il ruolo specialistico svolto all'interno dell'amministrazione richiede competenze elevate ed altamente professionali. Le mansioni svolte dagli avvocati dell'Avvocatura Comunale richiedono, altresì, oltre la ordinaria presenza in servizio anche il costante presidio delle udienze giudiziarie. Tale circostanza non consente di attribuire al personale *de quo* alcun vincolo di orario ex art. 17, comma 5 lett. a del D. Lgs. 66/2003, in virtù di quanto innanzi, l'Amministrazione riconosce ed attiva nei confronti degli Avvocati dell'Avvocatura Comunale gli strumenti più idonei previsti dal C.C.N.L. rivolti al riconoscimento dei ruoli che richiedono assunzione diretta di elevata responsabilità e svolgimento di mansioni altamente professionali e specialistiche.

Art. 4

Conferimento di incarichi ad avvocati esterni

1. La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio dell'Amministrazione comunale, nonché l'attività di consulenza, possono essere conferiti, previa deliberazione di Giunta Comunale, ad avvocati esterni in caso di controversie o procedimenti di particolare complessità e specialità, oppure nel caso in cui sia inopportuna o incompatibile la difesa da parte dell'Avvocato dell'Ente, nonché, stante l'attuale dotazione organica, qualora i carichi di lavoro non consentano la rappresentanza e la difesa diretta da parte del Servizio Legale.

Art. 5

Ulteriori attività - Consulenza

Il Servizio svolge altresì consulenza legale agli organi istituzionali e dirigenziali dell'Ente con la formulazione di pareri, predisponendo, altresì, transazioni giudiziali e stragiudiziali d'accordo con gli uffici interessati


Art.6

Rapporti con gli uffici

1. L'Avvocatura può chiedere agli uffici e/o Settori tutti i chiarimenti, le notizie e i documenti ed eventuali supporti tecnici e professionali per l'adempimento dei suoi compiti, ivi compresa la costituzione in giudizio e gli uffici/Settori competenti sono tenuti a fornirli in tempi utili.

Art. 7

Compensi professionali e correlazione con la retribuzione di risultato



1 Ai dipendenti dell'Ente con la qualifica di Avvocato, in possesso dell'Abilitazione all'esercizio della professione forense, incaricati del patrocinio del Comune di Corigliano Calabro in sede giudiziale ed extragiudiziale, iscritti per conto dell'Ente nell'Elenco Speciale dell'Albo degli Avvocati patrocinanti le pubbliche amministrazioni, sono corrisposti, con le modalità di cui ai successivi articoli, i compensi professionali in ragione dell'esito favorevole delle liti da essi patrocinate e nel rispetto della vigenti disposizioni di legge;

2. La corresponsione di detti compensi, è commisurata con la retribuzione di risultato di cui all'art.10 del CCNL del 31 03 1999 per il personale incaricato di posizione Organizzativa e/o di quello incaricato ai sensi dell'art 8 lettera b) (alte professionalità) del CCNL 31 03 1999 integrato dall'art.10 del CCNL 22.01 2004.

3. Conformemente a quanto stabilito dal contratto CCNL la retribuzione di risultato, spettante al personale in questione, è ridotta in misura pari al 20% delle somme liquidate nell'anno a titolo di compenso professionale legale dell'Ente;

Art. 8

Oggetto dei compensi

1. I compensi professionali sono attribuiti all'Avvocato interno per l'attività svolta nei giudizi innanzi a tutti gli organi di giurisdizione ordinaria, amministrativa e speciale, nonché gli organi di giurisdizione equiparata.

2. I compensi previsti vengono erogati per tutte le attività di assistenza, difesa e rappresentanza nell'ambito di azioni giudiziali, compresi i giudizi cautelari, davanti a qualsiasi autorità giurisdizionale ed in qualunque grado, conclusisi favorevolmente per il Comune di Corigliano Calabro con la condanna della parte soccombente al rimborso delle spese giudiziali o con la compensazione delle spese fra le parti.

3. Per sentenza favorevole all'ente deve intendersi ogni pronunzia con la quale l'Autorità Giudiziaria, per ragioni procedurali o di merito, non abbia accolto, neppure in parte, la pretesa azionata contro il Comune di Corigliano Calabro, ovvero abbia accolto, anche in parte, la pretesa azionata dal Comune di Corigliano Calabro, e sempre che nei relativi giudizi la rappresentanza e difesa dell'Amministrazione sia stata assunta dall'Avvocatura Comunale.

Art. 9

Individuazione dei presupposti per i compensi

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 37 del CCNL del 23.12.1999 -Area Dirigenza e 27 del CCNL del 14 09 2000, al personale non dirigente i compensi di natura professionale sono dovuti a seguito di sentenza favorevole all'Ente.

Art. 10

Compensi

1. I compensi liquidati al personale sopra indicato, non possono essere superiori alla retribuzione tabellare posseduta in godimento al 31 12 dell'anno precedente a quello di riferimento.

2. La corresponsione dei compensi professionali è dovuta, a decorrere dal 1 01 2012, per le cause conclusesi con sentenza favorevole all'Ente.

Art. 11

Ammontare e modalità di liquidazione dei compensi



1 In applicazione delle vigenti norme in materia di corresponsione dei compensi professionali dovuti a seguito di sentenza favorevole per l'Ente, di cui all'art.27 del vigente CCNL, al legale vanno riconosciuti i compensi professionali, ai sensi dell'art. 7 del presente regolamento.

Art. 12

Adempimenti necessari e tempi per le liquidazioni

1. All'esito di ogni giudizio, l'Avvocato interessato trasmette al Responsabile la sentenza e/o l'ordinanza favorevole e il Responsabile predisponde il conseguente atto di liquidazione ai sensi dell'art. 184, comma 3 del D.Lgs. n.267/2000. 2. La liquidazione dei compensi avverrà con cadenza trimestrale ed avrà per oggetto le controversie conclusesi positivamente

Art. 13

Pratica Forense

1. Presso il Servizio Avvocatura può essere compiuta la pratica forense per l'esercizio della professione di avvocato per un numero di praticanti non superiore a quattro, selezionati ai sensi del successivo articolo, e per un periodo non superiore alla durata minima prevista dalla legge per l'ammissione agli esami di avvocato.

2. La pratica forense non dà alcun titolo per l'ammissione all'impiego presso l'Amministrazione e non può avere durata superiore a due anni.

3. I praticanti sottoscrivono apposito disciplinare contenente le modalità di esercizio della pratica forense.

4. I praticanti sono coperti da assicurazione in caso di infortunio connesso allo svolgimento della pratica.

Art. 14

Selezione Praticanti

1. La selezione dei praticanti avviene mediante avviso pubblico, redatto secondo lo schema approvato con determinazione dirigenziale.

2. L'avviso dovrà prevedere i seguenti requisiti:

- laurea in Giurisprudenza,
- età non superiore ai 35 anni.

3. La selezione avverrà previa valutazione dei curricula degli aspiranti.

4. Il rapporto tra l'Ente e il praticante sarà disciplinato con apposita convenzione redatta secondo lo schema approvato con determinazione dirigenziale.

Art. 15

Incompatibilità

Oltre alle incompatibilità previste per i dipendenti degli enti locali, si applicano agli avvocati comunali, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D.P.R. 31 dicembre 1993 n. 584

